

Convenzione

T r a

La Regione autonoma Valle d'Aosta (d'ora in poi siglata Regione), rappresentata da..... e domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente

e

La Regione Basilicata

PREMESSO CHE

- a) la Regione autonoma Valle d'Aosta è proprietaria dell'unità immobiliare censita presso il Comune di Ixelles alla Divisione 2 sezione A numero 12/F/2, posta al secondo piano di un edificio sito in Rue du Trône , 62 a Bruxelles;
- b) la Regione Basilicata al fine di:
 - ✓ supportare i propri rappresentanti nelle attività preparatorie e nei lavori del Comitato delle Regioni, degli altri organi dell'Unione europea oltreché del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa;
 - ✓ curare i rapporti con gli organi, organismi e uffici delle istituzioni europee, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, gli uffici di Rappresentanza delle altre Regioni italiane ed europee e gli altri organismi presenti a Bruxelles;ha chiesto alla Regione autonoma Valle d'Aosta la disponibilità di un locale all'interno dell'unità immobiliare di cui alla premessa a).
- c) la legge regionale 10 aprile 1997, n. 12, ed in particolare l'art. 6 (Utilizzo dei beni) stabilisce che i beni immobili del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione possono anche essere utilizzati per finalità particolari, purché queste siano compatibili e non contrastino con la natura pubblicistica del bene, fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali.
- d) l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- e) la legge regionale n. 19/2007 art. 19 comma 1 "Al fine di rendere più semplice e rapido il procedimento amministrativo, l'Amministrazione ricerca intese con le altre pubbliche amministrazioni, da formalizzarsi a mezzo di accordi che disciplinano lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune o la reciproca messa a disposizione di dati ai sensi dell'articolo 50 del d.lgs. 82/2005".

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
(Oggetto)

la Regione autonoma Valle d'Aosta mette a disposizione della Regione Basilicata un locale di mq. 21,00 ubicato all'interno di una unità immobiliare di proprietà della Regione autonoma Valle d'Aosta censita presso il Comune di Ixelles alla Divisione 2 sezione A numero 12/F/2, nonché l'utilizzo della sala riunioni, previa richiesta alla Struttura regionale utilizzatrice dell'immobile, posta al secondo piano di un edificio sito in rue du Trône, 62 a Bruxelles, come da tipi planimetrici allegati al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, a cui si fa riferimento per la migliore identificazione;

Art. 3.

(Durata)

La Convenzione avrà la durata di anni 6 con decorrenza dalla data di stipula del presente atto e salvo anticipato esaurimento dell'attività per completamento dello stesso o interruzione delle attività che vi sottendono.

Previo scambio formale fra le parti alla scadenza potrà essere sottoscritto un nuovo atto

Art. 4

(Divieto di diverso uso e di subconcessione)

Alla Regione Basilicata è fatto divieto di utilizzare il locale per usi diversi da quello sopravvisto, di subconcederne, anche temporaneamente e/o anche parzialmente, l'uso a terzi, a qualsiasi titolo.

Art. 5

(Contributo alle spese)

Spettano alla Regione Basilicata le spese di gestione e manutenzione ordinaria del locale (pulizia, telefono, interventi di riparazione, ripristino, sostituzione, ...).

La Regione Basilicata è tenuta al pagamento annuo dell'importo di euro 7.200,00 a titolo di ristoro dei costi funzionali sostenuti dalla Regione autonoma Valle d'Aosta per il locale concesso. La suddetta somma è da versarsi in via trimestrale posticipata, entro la data di scadenza di ciascun trimestre, mediante Pago PA

.Art. 6

(Stipula, imposte e tasse)

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al D.P.R. 131/1986 e s.m. a cura e spese della Parte richiedente.

Art. 7

(Controversie)

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni previste dal Codice Civile.

Art. 8.

(Recesso)

Le parti possono recedere dal contratto nel caso intervengano fatti o provvedimenti che modificano la situazione esistente all'atto di sottoscrizione del contratto e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

Art. 9

(Trattamento dati personali)

Le parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all'art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016".

Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.

.....

Per la Regione Valle d'Aosta

Per la Regione Basilicata